

CONSIDERAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(art. 2 comma 1 lett. I della L. 240/2010)

1 luglio 2011

La L. 240/2010 interviene sul riparto di competenze previste per il Consiglio di Amministrazione, rendendolo sempre più un organo di indirizzo politico-amministrativo, con compiti di indirizzo strategico(*art. 2 c. 1 lett. h*). Ciò rende il Consiglio di Amministrazione un organo collegiale con un importante ruolo nella predeterminazione degli obiettivi che l'Università dovrà perseguire nel prossimo futuro. Si riportano di seguito considerazioni relativamente alla composizione, così come già ribadito in sede di Commissione

Gli esterni

Assunta la necessità di procedere tramite avviso pubblico per garantire la competenza degli 8/11 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si ritiene estremamente necessaria la previsione del numero minimo previsto ex lege per la componente esterna e, quindi, di un numero massimo di tre. L'eventuale incremento del numero di membri esterni in un Consiglio di Amministrazione chiamato a gestire una peculiare istituzione con una propria e complessa articolazione interna, quale è l'Università, rischierebbe di condizionare eccessivamente i lavori dello stesso Consiglio, incidendo sulla sfera di azione e rischiando di definire alcune delle posizioni degli esterni sulla base degli orientamenti della maggioranza dei componenti, poiché non profondamente consapevoli delle cause e degli effetti di una decisione. Inoltre, si rischierebbe di rendere lo stesso Consiglio slegato dal mondo universitario, aprendosi ad interessi esterni che potrebbero condizionare l'amministrazione dell'Università.

A ciò si aggiunge un altro problema più volte fatto presente dal Rettore e da altri componenti in sede di Commissione Statuto: la probabile difficoltà nel reperire disponibilità di esterni ad entrare nel Consiglio di Amministrazione dell'Università. Se, infatti, come sostiene il Rettore, sarebbero in pochi a presentare una richiesta per la valutazione dei propri *curricula (che dovranno essere resi pubblici sul portale dell'Università)*, aumentare il numero degli esterni renderebbe meno selettive le

procedure per la nomina. Ci potrebbe, infatti, essere il rischio che in pochi, volontariamente o su apposita indicazione (una possibile “*longa manus*”), presentino la candidatura e, senza una più accurata selezione, possano entrare in Consiglio.

Pertanto, si ribadisce la posizione di contrarietà all'incremento del numero dei membri esterni e si sostiene che ci si debba attenere al minimo previsto dalla legge (n. 3 membri esterni in un Consiglio di Amministrazione pari a 11).

Inoltre, si ritiene estremamente necessario che oltre ai requisiti previsti dalla legge, relativamente alle elevate competenze gestionali, sia necessario tutelare l'Università pubblica e il sapere, quale bene comune non mercificabile, inserendo appositi vincoli volti ad eliminare possibili conflitti di interesse e l'eventuale presenza di questi in Enti e/o Aziende che versano contributi e/o hanno rapporti che generano un finanziamento esterno all'Università o ancora perseguono le medesime finalità o finalità contrastanti con quelle dell'istituzione universitaria.

A tali requisiti, si dovrebbe aggiungere la non appartenenza ai ruoli dell'Università per almeno 5 anni (*la legge ne prevede 3. Art. 2 c. 1 lett. i*), garantire la presenza di genere, nel rispetto delle pari opportunità *Art. 2 c. 1 lett. l*), e preferire, nella scelta degli esterni, candidati giovani e comunque con alta qualificazione gestionale, scientifica e culturale.

Gli interni

La natura politico-amministrativa del Consiglio di Amministrazione rende imprescindibile che il suo processo di formazione sia accompagnato da una legittimazione da parte dell'intero corpo universitario garantendo, comunque, quanto previsto dal disposto legislativo, ovvero il “possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale”(criterio condiviso dalla commissione Statuto). Non può infatti esserci un organo con poteri di indirizzo politico-amministrativo, le cui decisioni coinvolgeranno le sorti delle migliaia di studenti, dei tecnici-amministrativi, dei ricercatori e dei docenti, che non renda conto alla collettività del suo operato e degli obiettivi perseguiti. Si badi bene che la necessità di rispondere alla collettività (intesa come la componente accademica e tessuto territoriale che indirettamente risente delle scelte strategiche operate dall'organo di governo) non significa dover rispondere all'interesse corporativo di una singola categoria rappresentata bensì intervenire nel perseguimento dell'interesse pubblico che l'Università ha insito nelle sue finalità.

Né si può sostenere che la presenza dei rappresentanti di categoria infici il corretto andamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione. Infatti, argomentazioni contrarie alla rappresentanza,

si scontrano con l'ontologica appartenenza del membro interno, qualunque esso sia, a categorie o strutture di raccordo e dipartimenti dei cui interessi e/o problemi si farà portatore, anche se indirettamente, per una naturale e migliore conoscenza delle specifiche situazioni e problematiche.

Pertanto, al fine di garantire la competenza dei componenti, si propone che i singoli, appartenenti ai ruoli, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, presentino apposita candidatura corredata da curriculum scientifico e professionale (da rendere pubblico sul portale dell'Università), a seguito della pubblicazione di un apposito bando che ne definirà i requisiti per la partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di competenza e professionalità previsti dal bando sarà oggetto di valutazione di un organo di assoluta imparzialità, al fine di giungere alla formazione di una rosa di nominativi. Questa sarà poi oggetto di consultazione della categoria di riferimento. In tal modo, quindi, si riuscirebbe a garantire, oltre alla competenza, una legittimazione democratica da parte delle componenti dell'Ateneo e la rappresentatività dei membri appartenenti ai ruoli.

Inoltre, la formula della consultazione elettorale risulta essere preferibile per evitare che il procedimento di selezione dei membri interni risponda a logiche non chiare e trasparenti.

Infatti, in caso di designazione dei componenti da parte del Senato Accademico risulta evidente la probabile presenza di cordate e/o meccanismi di accordo che coinvolgerebbero ugualmente (per quanto nella bozza Carella e nella proposta del Rettore, il Rettore non partecipi alla designazione) il Rettore con l'intento di trovare il giusto equilibrio fra le molteplici componenti del Senato Accademico. Una tale discrezionalità relativamente alla designazione che potrebbe quindi non rispondere alla scelta del “ migliore” bensì a criteri aleatori di “equilibrio e condivisione” all'interno dell'organo designante.

Diversamente nel caso di cooptazione si rafforzerebbe il ruolo del Rettore, indipendentemente dalla sua partecipazione formale al procedimento di designazione da parte del Senato, risultando essere il designante sostanziale di 8 degli 11 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, solo attraverso un procedimento democratico che permetta alle componenti di scegliere, fra gli idonei (e quindi meritevoli), si potrebbe garantire una legittimazione da parte della comunità universitaria per rispondere solo ed esclusivamente ad essa, risultando chiara e trasparente la figura del designante (l'elettorato)

Così, nell'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione composto da 11 componenti, la componente interna dovrà essere pari a 5. Ogni categoria rappresentata nella rosa della idoneità potrà scegliere, mediante consultazione elettorale, il rappresentante da indicare all'interno del Consiglio di Amministrazione. Il quinto seggio ed eventuali seggi spettanti a categorie non rappresentate nella rosa degli idonei saranno assegnate al candidato percentualmente più suffragato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Tra l'altro, a fronte di una popolazione di 3200 lavoratrici e lavoratori e per la necessità di garantire la maggiore rappresentatività del Consiglio di Amministrazione, risulta estremamente improbabile che i singoli “appartenenti ai ruoli” non presentino candidature o non puntino alla candidatura di soggetti rispettosi dei requisiti del bando.

Inoltre, per la componente interna, si ritiene estremamente necessario prevedere l'incompatibilità dei candidati con ruoli di Direttore di Dipartimento e/o ruoli dirigenziali nell'Amministrazione Universitaria. Non potranno partecipare alla selezione i docenti che hanno avuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 c. 7 e 14 della L. 240, che non abbiano svolto attività scientifica nei precedenti 3 anni, che abbiano commesso infrazioni del Codice dei comportamenti e che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo

Trasparenza e Anagrafe pubblica degli eletti e nominati

Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e di permettere l'esercizio del potere di controllo da parte dell'intera componente accademica, si ritiene che debbano essere rese disponibili sul portale www.uniba.it tutte le informazioni relative agli eletti e nominati. In particolar modo, dati anagrafici, curriculum scientifico e professionale, incarichi ricoperti nel tempo, in particolar modo negli anni precedenti per pubbliche amministrazioni, Enti e/o aziende; partecipazione a quote societarie di Enti e/o Aziende.

Leonardo Madio